

# La corretta gestione gestione dei rifiuti

Paolo Pipere


Esperto di Diritto dell'Ambiente

Segretario nazionale Associazione Italiana Esperti  
Ambientali

# Direttive Economia Circolare

# Il “pacchetto di Direttive” sull’Economia circolare

www.pipere.it



# Pacchetto economia circolare

In vigore dal **5 luglio 2018** (da recepire in **2 anni**) **DDL CdM 6.9.18**

- **Dir. 2008/98** → Direttiva quadro sui rifiuti → **Dir. 851/18**
- **Dir. 1994/62** → imballaggi → **Dir. 852/18**
- **Dir. 2000/53** → **veicoli fuori uso**
- **Dir. 2006/66** → **pile e accumulatori**
- **Dir. 2012/19** → **RAEE**
- **Dir. 1999/31** → **Discariche** → **Dir. 850/18**

Dir. 849/18

## Finalità

- «La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana **evitando o riducendo la produzione di rifiuti**, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.»

## Definizioni

### ◆ 2 ter. "**rifiuti urbani**":

a) **rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata**, ivi compresi: carta e cartone, **vetro**, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono **simili per natura e composizione ai rifiuti domestici**

## Definizioni

- 4 bis. «**rifiuti alimentari**»: tutti gli alimenti secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti
- 9. «**gestione dei rifiuti**»: la raccolta, il trasporto, il recupero (**compresa la cernita**), e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari

## Definizioni

- 15 bis. **«recupero di materia»**: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento
- 17 bis. **«riempimento»**: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini

## Definizioni

- 21. **«regime di responsabilità estesa del produttore»:** una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della **gestione della fase del ciclo di vita** in cui il prodotto diventa un rifiuto.

## Sottoprodotto

- 1. Gli Stati membri adottano **misure appropriate** per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì **sottoprodotto** se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
- b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

## Sottoprodotti

3. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello dell'Unione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire **criteri dettagliati** sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici.

Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri dettagliati in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove quest'ultima lo imponga.

## End of Waste

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i **rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali** se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è **destinata/o a essere utilizzata/o** per scopi specifici
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

## End of Waste

3. **Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione** ai sensi del paragrafo 2, gli **Stati membri possono stabilire criteri dettagliati** sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e).

Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 ove quest'ultima lo imponga.

## End of Waste

4. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli **Stati membri possono decidere caso per caso** o **adottare misure appropriate** al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Tali **decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione** in conformità della direttiva (UE) 2015/1535.

Gli Stati membri possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti.

## End of Waste

### 5. La **persona fisica o giuridica** che:

- a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o
- b) immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto,

**provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti** ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. **Le condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.**

## Classificazione

2. Uno Stato membro può considerare come **pericolosi** i rifiuti che, **pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti**, presentano una o più **caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III.**

Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.

## Operazioni di recupero

Le operazioni R 3, R 4 e R5 sono così **sostituite**:

**R 3** Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) - compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche **e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento**

**R 4** Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici - **compresa la preparazione per il riutilizzo**

**R 5** Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici - compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.

- Innovazioni di modesta portata
- Modalità uniformi di rendicontazione dei risultati raggiunti

# Linee Guida Commissione UE sulla Classificazione dei rifiuti

# Linee Guida Commissione UE sulla Classificazione dei rifiuti

- **Comunicazione Commissione UE (2018/C 124/01) - GUUE 9 aprile 2018**
- «chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese (ad esempio per le autorizzazioni), riguardo alla **corretta interpretazione e applicazione** della pertinente **normativa UE sulla classificazione** dei rifiuti, in particolare la direttiva quadro sui rifiuti e l'elenco dei rifiuti».

# Linee Guida Commissione UE sulla Classificazione dei rifiuti

- allegato 1: **elenco dei rifiuti commentato**, compresi anche esempi relativi a voci complesse,
- allegato 2: classificazione delle sostanze come pericolose a norma del regolamento CLP, orientamenti utili alla **valutazione della pericolosità** delle sostanze individuate, e su come determinare la loro classificazione chimica,
- allegato 3: approcci specifici per la **determinazione** delle **caratteristiche di pericolo** da HP1 a HP15, inclusi metodi di calcolo, metodi di prova e valori soglia,
- allegato 4: panoramica sul **campionamento dei rifiuti** secondo le norme europee, nonché maggiori informazioni e riferimenti concernenti questioni specifiche relative alle **analisi chimiche** dei rifiuti.

# Linee Guida Commissione UE sulla Classificazione dei rifiuti

## Voci a specchio

- La comunicazione “**Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01)**“, a differenza della linea guida elaborata dalle agenzie per la protezione dell’ambiente del Regno Unito, finora considerata come la più autorevole in materia, **ritiene che le voci del catalogo da 15.01.01 a 15.01.09 non siano “voci assolute non pericolose” ma invece “voci a specchio non pericolose”**.

# Voci a specchio

«Nel sottocapitolo 15 01 sono contenute le seguenti voci MNH [mirror non-hazardous, voce a specchio non pericolosa]:

- 15 01 01 imballaggi di carta e cartone MNH
- 15 01 02 imballaggi di plastica MNH
- 15 01 03 imballaggi in legno MNH
- 15 01 04 imballaggi metallici MNH
- 15 01 05 imballaggi compositi MNH
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti MNH
- 15 01 07 imballaggi di vetro MNH
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile MNH

Sono fornite inoltre le seguenti voci MH [voce a specchio pericolosa]:

- 15 01 10\* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze MH 15 01 11\* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti».

# Linee Guida Commissione UE sulla Classificazione dei rifiuti

## Voci a specchio

■ L'interpretazione secondo la quale le voci da 15.01.01 a 15.01.09 sono da considerare voci a specchio non pericolose delle due voci a specchio pericolose (15.01.10 e 15.01.11) fa necessariamente insorgere una serie di problemi. In primo luogo quello relativo alla possibilità di giungere ad attribuire una voce a specchio non pericolosa in assenza di una verifica analitica, a condizione di conoscere in modo circostanziato il contesto di produzione del rifiuto.

# Linee Guida Commissione UE sulla Classificazione dei rifiuti

## Voci a specchio

- L'Allegato 4 della Comunicazione, in materia di Campionamento e analisi chimica dei rifiuti si esprime in questi termini:
- **«In molti casi, saranno disponibili informazioni sufficienti sui rifiuti in questione tali da non rendere necessario svolgere un campionamento, analisi chimiche e test (cfr. allegato 2 per altre fonti di informazione rispetto al campionamento e alle analisi chimiche dei rifiuti)».**

# Voci a specchio

L'allegato 2 nella seguente figura prevede che la classificazione possa essere effettuata anche ricorrendo a fonti informative diverse dalle analisi di laboratorio:

## Informazioni dalla classificazione CLP delle sostanze

### *Classificazioni armonizzate*

- Voci armonizzate per sostanze specifiche
- Voci di gruppo armonizzate

Allegato 2.1.1

Tabelle 3.1 e 3.2 dell'allegato VI del regolamento CLP

### *Autoclassificazioni*

Allegato 2.1.2

Registrazioni a norma del REACH

### *Inventario delle classificazioni e delle etichettature*

come strumento pratico di ricerca contenente informazioni in merito ad autoclassificazioni e classificazioni armonizzate delle sostanze

Allegato 2.1.3

Informazioni desunte dalle tabelle 3.1, 3.2 e dalle

## Informazioni da schede di dati di sicurezza

Quando una sostanza o una miscela diventa un rifiuto, se la sua composizione non è cambiata ed è disponibile una scheda di dati di sicurezza, una fonte di informazione utile può essere la classificazione CLP della sostanza/miscela (o meglio delle singole sostanze presenti nella miscela) riportata nella sezione 2 della scheda di dati di sicurezza.

Allegato 2.2

Schede di dati di sicurezza in formato REACH fornite da

## Altre informazioni

Banche dati o altre piattaforme che forniscono informazioni, ad esempio sulla composizione e sulle proprietà dei rifiuti (spesso a livello specifico di Stato membro).

Allegato 2.3

Fonti di informazione specifiche dello SM

# Voci a specchio

Naturalmente nel caso in cui le prescrizioni della singola autorizzazione prevedano necessariamente l'acquisizione di analisi di laboratorio tale obbligo è ineludibile.

Nel caso dei rifiuti di imballaggio derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani di origine domestica l'applicazione pratica della procedura di classificazione definita dalla Decisione 2014/955/UE è evidentemente molto difficile, se non impossibile.

# Classificazione: situazione attuale e problemi aperti

# Individuazione dei rifiuti pericolosi

Come è codificato e classificato nel CER?

**01 01 01**  
rifiuti da  
estrazione di  
minerali  
metalliferi  
**Voce  
non  
pericolosa  
assoluta**

15 02 02\*  
15 02 03  
Voci  
"a  
specchio"

**16 06 01\***  
**Voce  
pericolosa  
assoluta**


Non  
pericoloso

Approfondimento  
indispensabile

Pericoloso

# Individuazione dei rifiuti pericolosi

www.pipere.it



## ALLEGATO D

### Classificazione dei rifiuti:

- **La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore** assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute
  - nella **decisione 2014/955/UE** e
  - nel **regolamento (UE) n. 1357/2014** della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché
  - nel **regolamento (UE) 2017/997** del Consiglio, dell'8 giugno 2017

- **Disposizioni europee sulla classificazione in funzione della pericolosità**
- **Regolamento europeo n. 1357/2014**
- **Nuovo elenco europeo dei rifiuti (decisione 2014/955/UE)**

# Individuazione dei rifiuti pericolosi

- **Nuovo elenco europeo dei rifiuti (decisione 2014/955/UE)**
- **Introduzione di un numero molto limitato di nuovi codici (3 + introduzione di una nuova voce speculare mediante modifica di una voce preesistente)**
- 01 03 10\* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
- 16 03 07\* mercurio metallico
- 19 03 08\* mercurio parzialmente stabilizzato
- Il codice 01 03 09 diviene la voce speculare del codice 01 03 10\*:
- 01 03 09: fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10

# Individuazione dei rifiuti pericolosi

## ■ Nuovo elenco europeo dei rifiuti (decisione 2014/955/UE)

### ■ VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE

#### ■ 1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti

- Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE **(come sostituito dal Regolamento 1357)**.

Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i **valori soglia per le singole sostanze** come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. **Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia.** Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, **prevalgono i risultati della prova.**

# Individuazione dei rifiuti pericolosi

## ■ Nuovo elenco europeo dei rifiuti (decisione 2014/955/UE)

### ■ 2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso

- I rifiuti contrassegnati da un asterisco (\*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE [...]
- Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:
- L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna **solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15** di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.

# Individuazione dei rifiuti pericolosi

## ■ Nuovo elenco europeo dei rifiuti (decisione 2014/955/UE)

- Una caratteristica di pericolo può essere **valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti**, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, **eseguendo una prova** conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 [metodi di prova per REACH] o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.
- I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB **in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio **devono essere classificati come pericolosi.**

# Attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 (ecotossicità)

- **REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO** dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la **caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»**
- Si applica **dal 5 luglio 2018**

- Considerando del Regolamento
- L'allegato III della direttiva 2008/98/CE è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1357/2014 per allineare le definizioni delle caratteristiche di pericolo al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sostituire i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE con i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008.
- La definizione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» **non è stata modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014**, poiché era necessario uno studio supplementare per garantire la completezza e la rappresentatività delle informazioni relative all'eventuale effetto di un allineamento della valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
- Dal momento che **tale studio è stato completato**, è opportuno tener conto delle sue raccomandazioni nella valutazione della caratteristica di pericolo dei rifiuti HP 14 «Ecotossico» di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE e allineare tale valutazione, per quanto possibile, ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 per la valutazione dell'ecotossicità delle sostanze chimiche.
- Nel determinare la classificazione di pericolo dei rifiuti per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» mediante formule di calcolo, dovrebbero essere applicati valori soglia generici, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

- la voce relativa alla caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» è sostituita dalla seguente:
- **«HP 14 «Ecotossico»**: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
- Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:
  - I rifiuti **che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420** conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(\*)</sup>, **se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.**
  - **[c(H420) ≥ 0,1 %]**
  - I rifiuti che contengono **una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400** conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, **se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %.** A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.
  - **[Σ c (H400) ≥ 25 %]**

- I rifiuti che contengono **una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412** conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1 %.
- **$[100 \times \Sigma c (H410) + 10 \times \Sigma c (H411) + \Sigma c (H412) \geq 25 \%$ ]**
- I rifiuti che contengono **una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413** conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %.
- **$[\Sigma c H410 + \Sigma c H411 + \Sigma c H412 + \Sigma c H413 \geq 25 \%$ ]**

# Classificazione. Linee guida ISPRA

# Linee Guida ISPRA: «**Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 - Ecotossico**»

La fase di valutazione delle caratteristiche di pericolo segue quella di individuazione del codice EER, tre le ipotesi:

1. **codice non pericoloso**, non accompagnato da voce specchio pericolosa: è **sempre classificato come non pericoloso in base all'origine** e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se detto rifiuto debba essere classificato come non pericoloso;
2. **codice pericoloso** (asteriscato), non accompagnato da voce specchio non pericolosa: **sempre classificato come pericoloso in base all'origine**, la ricerca delle caratteristiche di pericolo sarà necessaria ai fini della sua successiva gestione, in quanto tali informazioni possono essere necessarie per adempiere le disposizioni di cui all'art. 19 della direttiva quadro sui rifiuti, concernente la corretta etichettatura dei rifiuti pericolosi;
3. **voci specchio**, ossia da due o più voci tra loro correlate, di cui almeno una pericolosa ed almeno una non pericolosa: occorrerà procedere a **valutazione più approfondita** circa la sussistenza o meno di una o più caratteristiche di pericolo.

# Linee Guida ISPRA: «**Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 - Ecotossico**»

- Ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE, così come modificato dal Regolamento 2017/997/UE, è definito HP14 – Ecotossico un “Rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali”.
- Nell'ambito della procedura di classificazione e, in particolare, nella fase di acquisizione delle informazioni sulla composizione del rifiuto, la determinazione del quantitativo di una lega di un metallo puro presente in forma massiva può fornire utili indicazioni ai fini della valutazione della pericolosità del rifiuto dovuta al contenuto di composti pericolosi di quel dato metallo.
- Criteri e valori limite previsti dalla normativa
- Valori di cut-off

# Linee guida ISPRA

***Nel documento “Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico” ISPRA esprime la seguente posizione:***

- *«La procedura di classificazione individuata dalla normativa si basa sulla determinazione del contenuto percentuale delle **sostanze pertinenti**, ovvero delle sostanze contenute nel rifiuto e contrassegnate, ai sensi del regolamento CLP, dalle classi, categorie e indicazioni di pericolo attinenti alla caratteristica HP14 (metodo convenzionale di calcolo).*

# Linee guida ISPRA

- *L'allegato 4, paragrafo 4.2.1 degli "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti" della Commissione europea riporta che nel "caso in cui il detentore del rifiuto disponga di qualche conoscenza in merito agli elementi del rifiuto ma non alle sostanze presenti nello stesso, si suggerisce di utilizzare il concetto di determinazione delle sostanze secondo uno **scenario realistico corrispondente allo «scenario realistico più sfavorevole» per ciascun elemento identificato.** Tali sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate per ciascuna caratteristica di pericolo e successivamente dovrebbero essere utilizzate per la valutazione delle caratteristiche di pericolo. Le sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole **dovrebbero essere determinate tenendo conto delle sostanze che potrebbero essere ragionevolmente presenti nei rifiuti (ad esempio in base alle sostanze utilizzate nel processo di generazione dei rifiuti in esame e alla chimica associata)».***

# Classificazione. La giurisprudenza

# Rinvio alla Corte di Giustizia UE

- Cass. Sez. III n. 37460 del 27 luglio 2017

## Rifiuti.Voci a specchio rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

- Sussistendo, un ragionevole dubbio circa l'ambito di operatività delle disposizioni comunitarie che l'ultimo intervento del legislatore nazionale espressamente richiama, il Collegio ha ritenuto che il processo (unitamente ad altri 2 di analogo contenuto) sia sospeso, rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia affinché si pronunci sui **seguenti quesiti:**
  - a) **Se l'allegato alla Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento UE n. 1357/2014 vadano o meno interpretati**, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, **nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti;**
  - b) **Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate;**

# Rinvio alla Corte di Giustizia UE

- Cass. Sez. III n. 37460 del 27 luglio 2017

## Rifiuti. Voci a specchio rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

- c) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una **verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto**, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o **se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto**
- d) **Se, nel dubbio o nell'impossibilità di provvedere con certezza all'individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso** in applicazione del principio di precauzione

# Requisitoria del 3 luglio 2017 del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Pasquale Fimiani

[www.pipere.it](http://www.pipere.it)

“Per l'ipotesi in cui la Corte non ritenga di sollevare le predette questioni pregiudiziali, si chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

**Non sembra, invero, persuasiva, la tesi secondo cui, ai fini della classificazione di un rifiuto come pericoloso mediante riferimento a sostanze pericolose, è in ogni caso necessaria una analisi quantitativamente esaustiva del rifiuto** di modo che la somma algebrica delle porzioni analizzate copra una percentuale che, sommata a quella di concentrazione più bassa prevista per le varie sostanze pericolose, raggiunga nel complesso il 100% della composizione del rifiuto analizzato, con la conseguenza che, mancando siffatta analisi, opera una presunzione assoluta di pericolosità del rifiuto, mentre **si ritiene preferibile, con le precisazioni che seguono, l'orientamento che esclude la presunzione assoluta di pericolosità del rifiuto in presenza di analisi quantitativamente non esaustive, purché sia fornita la prova da parte del produttore di aver svolto analisi mirate, sulla base di criteri oggettivi, verificabili, coerenti con la natura dei cicli produttivi e tecnicamente attendibili.”**

## ■ Conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia UE

- Per classificare un rifiuto con una voce MH non è neppure sufficiente addurre un semplice dubbio sulla sua pericolosità, invocando il principio di precauzione. Se lo fosse, tutti i codici specchio condurrebbero alla classificazione del rifiuto come pericoloso.  
**Siffatta classificazione richiede invece, insisto, un'analisi individuale della composizione del rifiuto e la successiva verifica dell'eventuale pericolosità delle sostanze che lo compongono.** La procedura di cui alla direttiva 2008/98 e alla decisione 2000/532 impone condizioni analoghe a quelle cui alla Corte subordina la possibilità di invocare il principio di precauzione.

## ■ Conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia UE

- Concordo con il governo italiano sul fatto che il produttore o detentore del rifiuto **non ha l'obbligo di sottoporlo ad analisi esaustive al fine di individuare tutte le sostanze pericolose, ai sensi del regolamento n. 1272/2008, eventualmente presenti nello stesso e tutti i possibili indizi di pericolosità che esso può comportare**, in applicazione dell'allegato III della direttiva 2008/98. Tale opinione è condivisa dal giudice del rinvio, il quale ritiene che sia necessaria non una ricerca indiscriminata di tutte le sostanze che i rifiuti potrebbero astrattamente contenere, ma **un'adeguata caratterizzazione degli stessi basata prima sull'accertamento della loro esatta composizione e, successivamente, sulla verifica della pericolosità delle sostanze così individuate.**

## ■ Conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia UE

- Anche il principio di fattibilità tecnica e praticabilità economica, espresso all'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 2008/98, **osta a che si imponga al produttore di svolgere analisi assolutamente esaustive della composizione dei rifiuti e di tutti gli indizi di pericolosità delle sostanze che li compongono. Un obbligo siffatto sarebbe peraltro sproporzionato.**

■ Cass. Pen. Sez. IV, n. 6548  
del 9 febbraio 2018

- *In caso di rifiuti con codice a specchio, per identificarne la non pericolosità **non è necessaria la indiscriminata ricerca di tutte le sostanze che il rifiuto potrebbe astrattamente contenere, ma unicamente di quelle che, con più elevato livello di probabilità, possono essere presenti nel rifiuto.** Ciò è affermato nella scorta di un contemperamento tra il principio di precauzione e quello di economicità e fattibilità tecnica della gestione dei rifiuti.*

# Le BAT per gli impianti di gestione dei rifiuti

- Le conclusioni sulle **migliori tecniche disponibili** (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e **le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili** indicati nelle conclusioni sulle BAT.

# BAT Impianti

- Le migliori tecniche disponibili si riferiscono alle seguenti attività:
  - — 5.1. Lo smaltimento o il recupero di **rifiuti pericolosi**, con capacità di **oltre 10 Mg (tonnellate) al giorno**, che comportano il ricorso a una o più delle seguenti attività:
    - a) trattamento biologico;
    - b) trattamento fisico-chimico;
    - c) dosaggio o miscelatura eseguiti prima di una delle altre attività di cui all'allegato I, punti 5.1 e 5.2, della direttiva 2010/75/UE;
    - d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui all'allegato I, punti 5.1 e 5.2, della direttiva 2010/75/UE;
    - e) rigenerazione/recupero dei solventi;
    - f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
    - g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
    - h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
    - i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
    - j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;

# BAT Impianti

- 5.3. a) Lo smaltimento dei **rifiuti non pericolosi**, con capacità superiore a **50 Mg (tonnellate) al giorno**, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio (discariche):
  - i) trattamento biologico;
  - ii) trattamento fisico-chimico;
  - iii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
  - iv) trattamento delle ceneri;
  - v) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

# BAT Impianti

- b) Il **recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno**, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:
  - i) trattamento biologico;
  - ii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
  - iii) trattamento delle ceneri;
  - iv) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella **digestione anaerobica**, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a **100 Mg al giorno**.
- 5.5. **Deposito temporaneo** [deposito preliminare] di rifiuti pericolosi non contemplati all'allegato I, punto 5.4, della direttiva 2010/75/UE prima di una delle attività elencate all'allegato I, punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6, della stessa direttiva, con una **capacità totale superiore a 50 Mg**, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
- 6.11. Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non contemplate dalla direttiva 91/271/CEE e provenienti da un'installazione che svolge le attività di cui ai precedenti punti 5.1, 5.3 o 5.5.

## ■ Esclusioni

- lagunaggio,
- smaltimento o riciclaggio di carcasse o di residui di animali contemplati dalla descrizione dell'attività di cui all'allegato I, punto 6.5, della direttiva 2010/75/UE, quando rientra nelle conclusioni sulle BAT relative ai macelli e all'industria dei sottoprodotti animali (Slaughterhouses and Animal by-products industries — SA),
- trattamento in loco degli effluenti di allevamento, quando rientra nelle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame o di suini (Intensive Rearing of Poultry or Pigs — IRPP),
- recupero diretto (cioè senza pretrattamento) di rifiuti quali sostituti di materie prime in installazioni che svolgono attività contemplate da altre conclusioni sulle BAT, ad esempio:
  - recupero diretto di piombo (ad esempio da batterie), zinco o sali di alluminio o recupero dei metalli provenienti dai catalizzatori: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi (Non-Ferrous Metals Industries — NFM),
  - trasformazione della carta da riciclare: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di pasta per carta, carta e cartone (Pulp, Paper and Board — PP),
  - utilizzo dei rifiuti come combustibili/materie prime nei forni per cemento: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio (Cement, Lime and Magnesium Oxide — CLM),
  - (co)incenerimento, pirolisi e gassificazione dei rifiuti: potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti (Waste Incineration — WI) o in quelle per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants — LCP),

## ■ Esclusioni

- smaltimento dei rifiuti in discarica: rientra nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio. In particolare, il deposito sotterraneo permanente e quello a lungo termine ( $\geq 1$  anno prima che avvenga lo smaltimento,  $\geq 3$  anni prima che avvenga il recupero) rientrano nella direttiva 1999/31/CE,
- — bonifica in loco del terreno contaminato (cioè terreno non escavato), — trattamento di scorie e ceneri pesanti: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti (Waste Incineration — WI) e/o in quelle per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants — LCP),
- — fusione di rottami metallici e di materiali contenenti metalli: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi (Non-Ferrous Metals Industries — NFM), in quelle per la produzione di ferro e acciaio (Iron and Steel Production — IS) e/o in quelle per gli impianti di forgiatura e le fonderie (Smitheries and Foundries Industry — SF),
- — rigenerazione di acidi e alcali esausti, quando rientra nelle conclusioni sulle BAT per la lavorazione dei metalli ferrosi,
- — combustione di combustibili, quando non genera gas caldi che entrano in contatto diretto con i rifiuti: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants — LCP) o nella direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio

- Le tecniche elencate e descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT **non sono prescrittive né esaustive**. È possibile utilizzare altre tecniche che garantiscano un livello quanto meno equivalente di protezione dell'ambiente. Salvo diversa indicazione, **le presenti conclusioni sulle BAT sono generalmente applicabili**.

- Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per emissioni nell'atmosfera
- Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per emissioni nell'acqua
- BAT 1. Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un **sistema di gestione ambientale**

- BAT 2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto:
  - Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti
  - Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti
  - Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti
  - Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita
  - Garantire la segregazione dei rifiuti
  - Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura
  - Cernita dei rifiuti solidi in ingresso

# BAT Impianti

- BAT 3. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un **inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi**

# BAT Impianti

- BAT 4. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al **deposito dei rifiuti**, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito
  - Ubicazione ottimale del deposito
  - Adeguatezza della capacità del deposito
  - Funzionamento sicuro del deposito
  - Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati

# BAT Impianti

- BAT 5. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla **movimentazione e al trasferimento** dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.
- BAT 6. Per quanto riguarda le **emissioni nell'acqua** identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).
- BAT 7. La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

# BAT Impianti

- BAT 8. La BAT consiste nel **monitorare le emissioni convogliate** in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.
- BAT 9. La BAT consiste nel **monitorare le emissioni diffuse di composti organici** nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.
- BAT 10. La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori.

# BAT Impianti


- BAT 11. La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.
- BAT 12. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori

## ■ **Complessivamente 53 BAT!**

# L'End of waste dopo la sentenza del Consiglio di Stato

# End of Waste

[www.pipere.it](http://www.pipere.it)



# End of waste

- (Art. 183-ter D.Lgs. 152/2006  
Cessazione della qualifica di rifiuto)
- **1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:**
- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

# End of waste

- La prima condizione, “**a) La sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici**”, sancisce che:
- **la possibilità d’impiego degli output dei processi di recupero deve essere attuale, non semplicemente potenziale.**
- Materiali, sostanze e oggetti devono poter essere “comunemente” - quindi *generalmente, di solito* - utilizzati per “scopi specifici”, pertanto **in ambiti applicativi noti e preventivamente individuati**. Detto altrimenti: si deve trattare di **prodotti diffusi e atti ad assolvere funzioni conosciute e definite**.
- Ragionando *a contrario*: la mera delineazione di un ipotetico reimpiego non dà garanzie sufficienti a escludere alcunché dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti.

# End of waste

- **“b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto”;**
- L'esistenza di un *mercato* o di una *domanda* dimostra che il bene derivante dal processo di recupero difficilmente sarà abbandonato o smaltito illegalmente perché è ritenuto utile da una pluralità di soggetti disposti ad acquistarlo.

# End of waste

- “c) la sostanza o l’oggetto **soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti**”;
- La terza condizione ribadisce sia la necessità che gli output delle operazioni di recupero abbiano caratteristiche predeterminate (rispettino requisiti tecnici) e siano in grado di garantire le prestazioni richieste in concrete condizioni di utilizzo o di consumo (scopi specifici) sia che siano pienamente conformi tanto alla legislazione cogente applicabile (caratteristiche minime irrinunciabili di qualità o prestazione, tra le quali anche quelle volte ad assicurare la compatibilità ambientale, la salubrità, la sicurezza, il risparmio energetico) quanto alle norme tecniche (standard) relative a quel genere di beni (e altrettanto finalizzate a garantire la prestazione di un prodotto in un determinato contesto applicativo).

# End of waste

- “d) **l'utilizzo** della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana”.

- Gli output di un trattamento di recupero non sono più qualcosa che si colloca in una “zona grigia” fra i rifiuti e i prodotti (le “materie secondarie”) ma **o sono prodotti** (e soddisfano tutti i requisiti minimi prescritti da ogni norma a questi applicabile) **oppure sono rifiuti** (sia pur meno pericolosi o più facilmente recuperabili)

# End of waste

- Articolo 184-ter, comma 3, D.Lgs. 152/2006
- Nelle more dell'adozione di uno o più decreti [...] continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 [**sono prodotti i beni ottenuti dal recupero che rispettano i criteri definiti dall'autorizzazione dell'impianto**].

# End of waste

- Art. 216, comma 8-quater, D.Lgs. 152/2006.
- “Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:
  - a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
  - b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
  - c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
  - d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

# End of waste

- La nota ministeriale precisa che: *«I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell'ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con i decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti. A loro volta, i criteri definiti con i decreti ministeriali prevalgono, salvo uno specifico regime transitorio stabilito dal rispettivo decreto ministeriale, sui **criteri che le Regioni — o gli Enti da queste delegati — definiscono in fase di autorizzazione ordinaria di impianti di recupero dei rifiuti**, sempre che i rispettivi decreti ministeriali abbiano ad oggetto le medesime tipologie di rifiuti.*
- *In via residuale, **le Regioni — o gli enti da queste individuati — possono, in sede di rilascio dell'autorizzazione prevista agli articoli 208, 209 e 211, e quindi anche in regime di autorizzazione integrata ambientale (Aia), definire criteri EoW** previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate al comma I dell'articolo 184-ter, rispetto a rifiuti che non sono stati oggetto di regolamentazione dei succitati regolamenti comunitari o decreti ministeriali».*

# End of waste

- Finora la **disciplina nazionale della cessazione della qualifica di rifiuto** è costituita dai:
  - **DM 14 Febbraio 2013, n. 22** “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di **combustibili solidi secondari (CSS)**”
  - **DM marzo 2018, n. 69** “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso” (fresato d’asfalto)

- La sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato **riserva esclusivamente allo Stato la possibilità di determinare i criteri di dettaglio che**, in assenza di Regolamenti europei, **consentono di dimostrare il rispetto delle quattro condizioni indispensabili per la realizzazione dell'«end of waste»**

- Il Consiglio di Stato, richiamando la Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE), ritiene che:
- *«L'art. 6 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE, rubricato "cessazione della qualifica di rifiuto", con particolare riguardo ai casi di cessazione non previsti dalla normativa UE, prevede (co. 4): "Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile [...]».*

- Concludendo sul punto, la sentenza richiamata afferma:  
*«Il destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è, per la Direttiva, lo “Stato”, che assume anche obbligo di interlocuzione con la Commissione. La stessa Direttiva UE, quindi, **non riconosce il potere di valutazione “caso per caso” ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo**, posto che la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all’intero territorio di uno Stato membro.»*

# End of waste

- Solo gli impianti di recupero che possono operare a seguito di una “comunicazione di inizio attività” (formalmente iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero), paradossalmente, continueranno a generare prodotti o materie secondarie, mentre **gli impianti di maggiori dimensioni o dedicati al trattamento di tipologie di rifiuti non contemplate dal D.M. 5 febbraio 1998, dal D.M. 161/2002 o dai Regolamenti europei**, pur essendo stati sottoposti ad un lungo e complesso procedimento di valutazione preliminare operato dalle diverse pubbliche amministrazioni competenti, **non saranno più in grado di trasformare i rifiuti in risorse.**

- **Consiglio di Stato, Sez. Quarta, n. 1229 del 28 febbraio 2018,**
- *In linea generale, la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (che trova riferimento nazionale all'art. 184-ter del D.L.vo 152/2006) è riservata alla normativa comunitaria, la quale consente agli Stati membri, solo in assenza di indicazioni comunitarie e, dunque, non in contrasto con le stesse, di valutare caso per caso tale possibile cessazione: **il destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è, dunque, per la Direttiva 2008/98, solo lo Stato**, che assume anche obbligo di interlocuzione con la Commissione Europea. E', di conseguenza, **escluso che esista per enti e/o organizzazioni interne allo Stato, incluse le Regioni, il potere di definire, in assenza di normativa UE, cosa è da intendersi o meno come rifiuto**, considerato che, diversamente, se così fosse ne risulterebbe vulnerata la ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni.*

## ■ Prospettive di soluzione:

- *Norma di carattere generale che consenta, nei casi in cui la cessazione della qualifica del rifiuto non è disciplinata da Regolamenti europei o dai decreti sulle procedure semplificate, all'autorità che rilascia l'autorizzazione di decidere caso per caso.*  
*La prima ipotesi di soluzione, inserita e poi cassata nel D.L. "semplificazioni", è stata ritenuta inefficace da tutti gli stakeholders*
- *D.M. su singole tipologie di rifiuto: Assorbenti, plastica, ecc.*  
*Anni di attesa per superare l'attuale crisi.*


# SISTRI e digitalizzazione degli adempimenti

# SISTRI e Digitalizzazione adempimenti

## ■ SISTRI



## ■ FIR digitale



# SISTRI

**Decreto-Legge 14 dicembre 2018,  
n. 135 (prima della conversione in legge)**

Art. 6 Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti

1. **Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) [...]** e, conseguentemente, **non sono dovuti i contributi** di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, [...].

# SISTRI

## Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (prima della conversione in legge)

2. Dal 1° gennaio 2019, **sono abrogate**, in particolare, le seguenti disposizioni: a) gli articoli **16**, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

L'articolo 16 del D.Lgs. 205/2010, ora abrogato, **ha introdotto gli articoli 188-bis (Controllo della tracciabilità dei rifiuti) e 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI)** del D.Lgs. 152/2006.

**Quindi gli articoli 188-bis e 188-ter sono stati abrogati**

## Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (prima della conversione in legge)

3. **Dal 1° gennaio 2019**, e fino alla definizione e alla piena operatività di un **nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti** organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli **articoli 188-bis e 188-ter** del decreto legislativo n. 152 del 2006 **(ABROGATI DAL COMMA PRECEDENTE)** garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, **nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205**, anche mediante le **modalità di cui all'articolo 194-bis**, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

## Legge di conversione

### Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135

- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, **gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

# SISTRI

## Legge di conversione

### Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135

■3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, **definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.**

## Legge di conversione

### Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135

- 3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, **la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;** si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

## Legge di conversione

### Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135

- 3-quater. **L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. [...]**
- 3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis **sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto.** Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **destinati agli interventi di bonifica dei siti** di cui all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, del medesimo decreto legislativo, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

# Digitalizzazione adempimenti

## Art. 194-bis D.Lgs. 152/2006

«Gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del **registro di carico e scarico** e del **formulario** di trasporto dei rifiuti [...] **possono essere effettuati in formato digitale**», anche se «Il Ministero dell'ambiente [...] **può** [...] con proprio decreto, predisporre il **formato digitale** degli adempimenti” tuttavia “E' consentita la trasmissione della **quarta copia del formulario** di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193, **anche mediante posta elettronica certificata**”.

# Formulario per il trasporto



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO  
DIVISIONE II Gestione integrata del ciclo dei rifiuti

Spett.le  
**XXX**

**Luglio 2017**

**Oggetto: Quesito XXX del xxxx riguardante l'invio a mezzo PEC e firma digitale della IV copia dei formulari di identificazione rifiuti al produttore - RISCONTRO**

Con la nota in oggetto, acquisita al ns prot.xxxx del xxxx, la Società XXX ha inviato alla scrivente Direzione generale un quesito inerente all'invio a mezzo PEC e firma digitale della IV copia dei formulari (FIR) al produttore in sostituzione dell'originale cartaceo. In dettaglio codesta società definisce una procedura standardizzata di invio e conservazione della IV copia dei formulari di identificazione rifiuti così articolata:

# Formulario per il trasporto

- La IV copia viene acquisita a mezzo scanner ottico in formato PDF/A
- Firmata elettronicamente così come richiesto dall'art.3 del D.M 23/01/2014 senza marca temporale
- Inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al produttore del rifiuto
- Archiviata elettronicamente con idoneo software certificato
- L'originale cartaceo verrà archiviato, in armadi metallici aventi caratteristiche di resistenza al fuoco, in locali provvisti del Certificato di Prevenzione Incendi, e reso disponibile su richiesta alle autorità o al produttore.

In riferimento a quanto sopra riportato, si evidenzia quanto segue: fermi restanti gli obblighi e le procedure previste dall'art. 193 del D.Lgs 152/06 in merito alla compilazione e gestione dei FIR, la procedura di formazione e trasmissione dei documenti in formato digitale, proposta da codesta società, appare conforme al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. Il suddetto Codice definisce il valore giuridico della trasmissione in formato digitale tramite P.E.C. in sostituzione dell'originale cartaceo (art.45 e art.48), le regole di conservazione e archiviazione (Capo III) e la firma digitale (Capo II, Sez. II).

Pertanto si ritiene ammissibile la procedura proposta, ponendo particolare cura alla leggibilità del documento digitalizzato, spesso già critica sugli originali cartacei.

Il Direttore Generale  
Dott. Mariano Grillo

**Luglio 2017**

# Digitalizzazione adempimenti

**nte.RIN.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0001588.31-01-2018**



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI  
E L'INQUINAMENTO

DIVISIONE III – PIANIFICAZIONE, TRACCIABILITA'  
E VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Spett.le ANCO  
Associazione Nazionale  
Concessionari Consorzi  
c.a. Presidente Franco Venanzi  
PEC: [ass-anco@pec.it](mailto:ass-anco@pec.it)

**Gennaio 2018**

OGGETTO: VS. NOTA DEL 16.1.2018 PROT. 8FV/ON

Si riscontra la nota in oggetto indicata, rappresentando che il comma 1135 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 27.12.2017, ha introdotto l'articolo 194-bis al D.lgs 152/2006, il cui comma 3, prevede espressamente la possibilità, in alternativa alle procedure previste dall'articolo 193 del citato D.lgs., di adempiere all'obbligo di trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti, anche mediante posta elettronica certificata.

La norma in oggetto, così come formulata, risulta applicabile senza la necessità di una specifica procedura, fatta salva la possibilità che, nell'ambito dell'attuazione del nuovo articolo 194-bis comma 1, vengano successivamente definite specifiche modalità operative per gli adempimenti in formato digitale previsti ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

# Digitalizzazione adempimenti

OGGETTO: QUESITO SU TRASMISSIONE A MEZZO PEC DELLA IV COPIA DEL FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI (RIF. PROT. 9336/RIN DEL 7.6.2018)

Con riferimento al quesito inerente l'applicazione dell'articolo 1, comma 1135 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si rappresenta quanto segue.

La norma citata, introducendo nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 l'articolo 194-bis, riconosce espressamente la possibilità di procedere alla trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti, anche mediante posta elettronica certificata.

Al riguardo, si ritiene che gli obblighi di conservazione e trasmissione previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo n.152 *cit.* possano essere assolti, in alternativa alla ordinaria trasmissione della copia cartacea, con diverse modalità.

La prima prevede che la scansione della IV copia del formulario, debitamente firmata da produttore, trasportatore e gestore, possa essere trasmessa con PEC dal trasportatore, senza firma digitale, sostituendo, così, la trasmissione della copia cartacea a ricalco. La trasmissione via PEC è consentita a condizione che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale, ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. D'altra parte, il produttore assolve correttamente agli obblighi di conservazione previsti dalla legge mediante la stampa del file trasmessogli a mezzo PEC, ovvero dell'originale ricevuto in forma cartacea.

In alternativa, la seconda soluzione attuabile dalle imprese in possesso di firma digitale e di un sistema di archiviazione in linea con i requisiti previsti dal CAD, prevede che la scansione della IV copia del formulario, debitamente firmata da produttore, trasportatore e gestore, possa essere firmata digitalmente dal trasportatore e trasmessa via PEC al produttore, sostituendo in tutto e per tutto, ad ogni effetto, la trasmissione materiale di detta quarta copia. La conservazione del documento in formato digitale presuppone il rispetto delle regole previste dal CAD.

Giugno 2018

# Digitalizzazione adempimenti

È in fase di predisposizione un decreto per la **definizione di formulari e registri di carico e scarico digitali**.

Il disegno di legge di delegazione europea 2019, attualmente all'esame del Senato, prevede “**l'istituzione di un Registro elettronico su base nazionale - con costi a carico degli operatori**”, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all'origine di rifiuti prodotti e gestiti, nonché dei **materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e da altre operazioni di recupero**, nonché dei dati relativi alle autorizzazioni”.

Grazie per l'attenzione

Paolo Pipere

Strategic Environmental Advisor

[paolo@pipere.com](mailto:paolo@pipere.com)

Consulenza giuridica ambientale  
Formazione e ricerca